

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

Insegnamento: si inserisca la conoscenza di almeno due lingue nazionali oltre all'italiano nei criteri di valutazione nell'assunzione di docenti

La recente sentenza del Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) ha creato stupore fra gli addetti ai lavori. Non mi addentro nei motivi giuridici che hanno portato il TRAM ad adottare questa decisione. Dal profilo didattico la ritengo comunque discutibile: vi sono materie d'insegnamento per le quali una conoscenza delle lingue nazionali è un sicuro valore aggiunto per l'insegnante. In effetti, la conoscenza di una lingua comporta anche la conoscenza di una cultura e di una storia. Ritengo che questo criterio vada quindi mantenuto perlomeno nei criteri di valutazione nell'assunzione di docenti.

La Svizzera ha la sua forza nella capacità di far convivere popoli di culture differenti. Il nostro modello svizzero si basa proprio su questa capacità di convivenza fra culture e popoli di lingua diversa. La necessità di una reciproca conoscenza è alla base del successo del modello elvetico. Ritengo quindi indispensabile che questo elemento sia considerato anche in futuro nel bagaglio culturale dei docenti dei nostri giovani. Vi sono materie che per poter essere insegnate con profitto necessitano di una conoscenza approfondita della realtà elvetica e delle sue diverse culture. La conoscenza delle lingue nazionali, oltre a quella per esempio del territorio e della storia locale, risulta quindi essere un elemento importante nelle competenze richieste ai docenti.

Per questo motivo e considerando la sentenza del TRAM, ritengo che il criterio della conoscenza delle lingue nazionali non possa essere abbandonato nei concorsi riguardanti l'insegnamento di materie per le quali queste nozioni sono importanti. Il TRAM stabilisce che non sia possibile escludere da un concorso una persona che non conosce altre due lingue nazionali oltre l'italiano. La non esclusione dal concorso non significa ancora l'assunzione. A mio giudizio la conoscenza di altre due lingue nazionali, oltre l'italiano, andrebbe inserita come criterio di valutazione nell'ambito della scelta dei candidati. Questo mio giudizio coincide peraltro con quello del Rapporto di maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze sul Messaggio concernente la Legge che modifica la legislazione in materia di pubblico impiego, all'art. 8 cpv. 2, che faceva *"della conoscenza delle lingue nazionali, del territorio, delle istituzioni del Cantone e della Svizzera"* titolo preferenziale per la nomina, in particolare dei docenti. Articolo non entrato in vigore a seguito della bocciatura popolare della Legge sopramenzionata.

Così facendo sarebbe possibile rispettare la sentenza del TRAM, ma nel contempo tenere conto di un requisito che è importante per il buon insegnamento di determinate materie se non addirittura di tutte. Questo criterio di giudizio permetterebbe di favorire i candidati che hanno una conoscenza della realtà elvetica e ticinese a tutto vantaggio dell'insegnamento.

Alla luce di quanto precede, chiedo al Consiglio di Stato:

1. Ritiene opportuno inserire fra i criteri di valutazione nell'ambito delle assunzioni di docenti anche quello della conoscenza di due lingue nazionali oltre l'italiano?

2. L'inserimento di questa richiesta come criterio di valutazione e non di esclusione da un concorso è compatibile con la sentenza del TRAM?
3. Il DECS intende già con i prossimi concorsi di assunzione di docenti agire in questa direzione?

Christian Vitta